

# **CONVENZIONE**

*di tirocinio di formazione ed orientamento*

*(ai sensi dell' art. 8, comma 4b del regolamento  
n.509/1998)*

## **TRA**

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**, in prosieguo d'atto denominata "Soggetto Ospitante", con sede in Via Pansini, 5, – Napoli, codice fiscale n. P.IVA e C.F.: 06909360635, nella persona del Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino

## **E**

**Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale e Transpersonale "Nea Zetesis"**, d'ora in poi denominato "Soggetto Proponente" con sede a Napoli in Via Andrea D'Isernia 59, P.I. 05415951218 e C.F.05415951218, nella persona del Dott. Valter Mastropaolo, quale Presidente e suo rappresentante legale

## **PREMESSO CHE**

L' art. 2 della legge n.56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all' esercizio dell' attività di psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che ai sensi degli articoli 2 ed 8 del Regolamento n.509/1998, gli allievi delle scuole di psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio suddiviso in almeno 150 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati col S.S.N., nei quali l' allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M.10 dicembre 2004 e s.m.i (circolare MIUR, prot. n. 2563/2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall' art. 8 del regolamento 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Il Soggetto Ospitante, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall' art. 8 del Regolamento 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico applicative.

Presso il Soggetto Ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 4 allievi, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

## ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all' art.1 possono partecipare gli specializzandi esclusivamente laureati in Psicologia e/o in Medicina abilitati all'esercizio delle rispettive professioni ed iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia. Le ore di tirocinio pratico, in numero non inferiore a 150 l'anno, devono essere distribuite allo scopo di garantire la continuità dell'esperienza formativa e le esigenze del Servizio ove viene svolto il tirocinio. L' attività verrà svolta sotto la supervisione ed il coordinamento del personale individuato dalla struttura ospitante, che assumerà le funzioni di Tutor.

## ART. 3

Le ore di tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro:

- Durante le ore di tirocinio, l'attività verrà svolta sotto la supervisione ed il coordinamento di un tutor psicoterapeuta indicato dalla struttura ospitante come responsabile aziendale;
- Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a) Il nominativo del tirocinante
  - b) I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
  - c) Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
  - d) La struttura ospitante con specifica finalizzazione dell'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio

## ART. 4

**Durante lo svolgimento del Tirocinio i tirocinanti sono tenuti a:**

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo
2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati informazioni in merito ai processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

La violazione di queste norme comportano la sospensione dalla frequenza.

## ART.5

Il Soggetto Proponente assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, i tirocinanti siano coperti da adeguata polizza assicurativa per Responsabilità Civile Contro Terzi, Infortuni e da adeguata assicurazione INAIL per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro.

L'invio delle relative polizze assicurative alla **struttura ospitante** è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Resta fin d'ora convenuto che la **struttura ospitante**, in caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio si impegna a segnalare l'evento al suddetto Istituto per i necessari, conseguenti

adempimenti assicurativi e di denuncia alle autorità competenti di P.S. ed all'INAIL.

#### **ART. 6 - Valutazione dell'attività svolta**

Terminato il periodo di tirocinio, sarà cura del tirocinante, ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta che andrà inviata al tutor universitario e al tutor del soggetto ospitante.

Al tirocinante, ove richiesto, viene rilasciato un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evince l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

#### **ART. 7 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità per quattro anni a partire dal giorno della sua sottoscrizione e può essere rinnovata su richiesta formale di uno dei due contraenti.

La parte che intende recedere da essa deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione autorizzato da inviarsi all'altro contraente preferibilmente entro tre mesi prima della scadenza. te richiedente.

#### **ART. 8 - Oneri Fiscali**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, a spese delle Parti richiedenti.

#### **ART. 9 - Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti con la presente convenzione sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per la durata dell'accordo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali del soggetto ospitante. Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante del soggetto ospitante; Il Responsabile del trattamento dei dati, secondo quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*), è il legale Rappresentante del soggetto proponente, nominato con apposito atto.

#### **ART. 10 - Risoluzione delle controversie**

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'Istituto di Psicologia  
Umanistica Esistenziale e Transpersonale  
"Nea Zetesis",  
Dott. Valter Mastropaolo**

**Per l'A.O.U. Federico II  
Il Direttore Generale  
Avv. Anna Iervolino**